

COMUNE DI ARITZO

Provincia di Nuoro

BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 177 del 03/07/2017;

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998, art. 11: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,

Vista la deliberazione n. 25/13 del 23/05/2017 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con la quale è stato approvato il Bando "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione annualità 2017.

RENDE NOTO

ART. 1

E' indetto per <u>l'anno 2017</u> un concorso pubblico nell'ambito del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni in locazione dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico.

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire apposita domanda compilata in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, indirizzata a: Comune di Aritzo- Ufficio Servizi Sociali – a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o consegnata direttamente all'Ufficio protocollo entro il giorno 17/07/2017.

ART. 3 REQUISITI DEI BENEFICIARI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti in locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Aritzo e occupati a titolo di abitazione principale o esclusiva. Per l'anno in corso destinatari di contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale

delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e risultare da un contratto regolarmente registrato, permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89 situato in qualsiasi località del territorio nazionale.

Essere residenti anagraficamente nel Comune di Aritzo (per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza di almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione), (Decreto Legge 25/06/2008, n. 112 – capo IV art. 11, convertito con Legge 06/08/2008, n. 133).

Essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

Non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione comunale o da qualsiasi altro Ente.

I cittadini extra comunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- a) Fascia "A": ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€. 13.049,14), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a €. 3.098,74.
- b) Fasica "B": ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a €uro 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, l'ammontare del contributo non può essere superiore a €. 2.320.00.
- c) Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dall'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il contratto di locazione dell'immobile deve essere allegato in copia.

ART. 6

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1) ISEE del nucleo familiare uguale o inferire alla somma di due pensioni minime INPS (13.049,14), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

PUNTI 5

	eo familiare superiore a quello precedente ed inferiore ad €.	
14.162,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al		
24%:		
D-1050/ -150 00	9%	PUNTI 3
Dal 25% al 50,99		

Nella formazione della graduatoria in caso di punteggi non cumulabili verrà assegnato quello più vantaggioso.

In caso di parità di punteggio precede in graduatoria il richiedente il cui nucleo familiare sia composto da un maggior numero di figli, in caso di ulteriore parità si considera l'età anagrafica, partendo dal più anziano. Saranno predisposte due distinte graduatorie una per la fascia A) e una per la fascia B).

ART. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune provvede, a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute e dei relativi controlli, al fine di verificarne la completezza e regolarità, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 6) del presente bando, alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

In ogni caso per i soggetti che dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/200 n. 445 relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Entro il termine di 7 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati e/o integrazioni della domanda stessa. Il Comune entro i successivi 5 gg provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva, è approvata con determinazione del responsabile del settore, ed è pubblicata all'albo pretorio del Comune.

ART. 8

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare = €. 10.000.00:

canone annuo effettivo = €. 3.600,0;

canone sopportabile = \in . 10.000,00 x 14% = \in . 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi: ammontare contributo = \in 3.600,00 - \in 1.400,00 = \in 2.200,00.

ART. 9

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il Comune provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 7, a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S. del relativo finanziamento.

ART. 10

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla veridicità del dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto verrà escluso dalla graduatoria.

Aritzo li 03/07/2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Ed Mel.

protocollo n. 3502 del 03/07/2017